

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, ARMANI, AZIMONTI, BIANCHI FORTUNATO, BOVA, BRESSANI, BUZZI, COLOMBO VITTORINO, DAGNINO, DARIDA, DE PONTI, FABBRI, GULLOTTI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MICHELI FILIPPO, PATRINI, PAVONE, TAMBRONI, TANTALO, TOZZI CONDIVI, URSO

Presentata il 24 luglio 1968

Ulteriori provvidenze creditizie in favore dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura è stata sottoposta all'approvazione della Camera dei deputati, il 30 novembre 1967, con l'identico titolo della presente, una proposta di legge (n. 4620) che decaduta alla fine della legislatura stessa, viene ora da noi rinnovata, con lievi ma opportune modifiche suggerite dalla Prima sezione del Comitato centrale dell'artigianato, che ha esaminato la proposta di provvedimento in due apposite riunioni. Come è noto il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 ha riconosciuto all'artigianato una rilevante posizione economica e sociale ed ha indicato nel credito edilizio (o fondiario) uno degli strumenti mediante i quali l'azione pubblica rafforzerà nel prossimo quinquennio detta posizione.

Lo stesso programma economico nazionale ha sottolineato la importanza del problema dell'abitazione nel quadro dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese proponendosi di impiegare una elevata quota delle risorse disponibili (lire 10.150 miliardi) alla risoluzione del problema considerato di generale interesse.

La realizzazione di questi impieghi, che costituiscono la parte più importante degli

investimenti sociali del reddito, è condizionata dall'azione pubblica che dovrà risolvere i gravi problemi, connessi con l'offerta e la domanda di abitazioni, secondo le linee tracciate dallo stesso programma economico nazionale. Con particolare riferimento alla domanda, l'azione pubblica dovrà assicurare più ampi finanziamenti all'attività edilizia attraverso il credito e con il concorso diretto dello Stato, e, nel contempo, dovrà stimolare la formazione del risparmio per la casa.

Il problema dell'abitazione presenta però per le imprese artigiane aspetti particolari che sono connessi, oltre che con le condizioni sociali in cui le imprese stesse operano, anche con il loro sviluppo produttivo. Infatti, uno dei problemi più importanti che i titolari delle imprese artigiane debbono affrontare allorché costruiscono o ammodernano i laboratori è quello relativo alla casa di abitazione dei titolari medesimi e delle rispettive famiglie, dato l'intimo legame che esiste fra laboratorio ed abitazione e che, ove realizzato, può assicurare all'impresa più elevati livelli produttivi.

Le agevolazioni creditizie attualmente previste per l'artigianato non consentono di finanziare l'acquisto o la costruzione di alloggi

ad uso di abitazione; il che ostacola l'ammodernamento delle aziende o ne limita la piena produttività.

La risoluzione dei problemi di sviluppo delle imprese artigiane postula dunque una azione di intervento dello Stato che tenga conto delle esigenze manifestate e faciliti, sul piano creditizio, l'accesso da parte dei titolari di imprese artigiane alla proprietà della casa. A questo proposito occorre tuttavia rilevare che i problemi connessi con l'ammodernamento produttivo delle imprese debbono essere nettamente distinti da quelli relativi allo sviluppo sociale dell'artigianato, sia in relazione alla estensione dell'intervento creditizio, sia con riferimento alla intensità delle agevolazioni.

Occorre sottolineare altresì, che l'azione pubblica in questo settore deve essere concomitante con quella di ammodernamento aziendale, anche se non può riservare agevolazioni maggiori di quelle previste sul piano generale per l'accesso alla proprietà della casa.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi risponde ai principi sopra esposti, prevedendo uno specifico intervento dello Stato volto a facilitare, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, l'accesso alla proprietà della casa da parte di titolari di imprese artigiane. Il costo dell'azione pubblica per la realizzazione di questa politica creditizia prevista dal programma economico nazionale si concretizza nella dotazione iniziale di un apposito fondo da costituirsi presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, che è l'Istituto centrale preposto al credito agevolato a favore dell'artigianato. Detto fondo consentirà di erogare, inizialmente, mediante il risconto di operazioni primarie, lire 50 miliardi di prestiti e successivamente, ogni anno, circa lire 15 miliardi di finanziamenti; a questo volume annuo di credito devono aggiungersi i prestiti assistiti dal solo contributo interessi, alimentato dagli utili del fondo predetto, che essendo esenti da gravami fiscali al pari dei redditi derivanti da dette operazioni, permetteranno di agevolare

annualmente un ulteriore credito per circa lire 25 miliardi.

Impostata su queste basi, l'azione pubblica non si esaurirà entro il quinquennio, ma consentirà di svolgere una politica pluriennale conforme alle premesse della politica dell'abitazione prevista dal programma economico, che è appunto destinata a raggiungere i suoi obiettivi in un lungo periodo. Infatti, l'azione pubblica si basa esclusivamente sulle agevolazioni fiscali e su stanziamenti per movimento di capitali, restando quindi escluso un ricorrente intervento della finanza pubblica per contributo interessi.

Nell'articolo 1 si autorizzano tutti gli istituti ed aziende di credito, già operanti nel campo del credito agevolato, all'artigianato, a concedere ai titolari di imprese artigiane finanziamenti destinati all'acquisto o alla costruzione di alloggi ad uso di abitazione, equiparandosi ai titolari i soci di imprese artigiane costituite in forma societaria.

Nell'articolo 2 si fissa il tasso d'interesse nella misura del 5 per cento e la durata massima dei finanziamenti in 10 anni, prevedendosi altresì un particolare regime delle garanzie.

Nell'articolo 3 si autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane a riscontare le operazioni di credito, mentre nell'articolo 4 si prevede che i finanziamenti non ammessi al risconto beneficino di un contributo interessi nella misura dell'1 per cento destinato all'Istituto o azienda operante in sede primaria.

Nell'articolo 5 è prevista la costituzione presso la Cassa di un fondo di lire 50.000 milioni, i cui utili sono destinati alla concessione del contributo interessi dell'1 per cento sulle operazioni non riscontate.

Nell'articolo 6 si prevede un particolare trattamento tributario dei finanziamenti: e ciò al fine di evitare il ricorrente intervento dello Stato per contributo interessi.

Nell'articolo 7 si indicano gli organi cui spetta di regolamentare la concessione dei finanziamenti, mentre all'articolo 8 si prevede la copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, a concedere ai titolari d'impresie artigiane finanziamenti destinati all'acquisto o alla costruzione di alloggi di carattere popolare ad uso di abitazione dei titolari medesimi e dei componenti il loro nucleo familiare.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, che siano iscritte negli albi provinciali istituiti dalla stessa legge.

Ai fini della presente legge, i soci che partecipano personalmente e professionalmente al lavoro delle imprese artigiane costituite nelle forme previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono equiparati ai titolari di imprese artigiane.

ART. 2.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti di cui all'articolo 1 è fissato nella misura del 5 per cento annuo.

I prestiti possono avere durata fino a 10 anni e devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sull'alloggio, da iscriversi a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 1. Nel caso di finanziamento concesso per la costruzione dell'alloggio, la ipoteca viene iscritta sull'area e si estende alla costruzione a norma dell'articolo 2811 del codice civile.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento, agli istituti ed aziende di credito per i prestiti effettuati ai sensi della presente legge.

ART. 3.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a riscontare le cambiali ipotecarie relative alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1.

Le garanzie che assistono i finanziamenti passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di risconto di cui al comma precedente.

ART. 4.

La Cassa è autorizzata a concedere agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 1, un contributo nel pagamento degli interessi, nella misura dell'1 per cento annuo, sulle operazioni di finanziamento non ammesse al risconto presso la Cassa medesima.

ART. 5.

La Cassa, per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 3, si avvarrà di un fondo di lire 50.000 milioni che sarà costituito presso la Cassa stessa mediante versamento di pari importo da effettuarsi dal Tesoro dello Stato nell'esercizio 1968.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale del fondo predetto sono devoluti al fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e riservati alla concessione del contributo nel pagamento degli interessi previsto all'articolo 4 della presente legge.

ART. 6.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 1 sono tenuti a corrispondere all'Erario una imposta annua di abbonamento in ragione di dieci centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per i finanziamenti effettuati ai sensi della presente legge. La medesima imposta è dovuta dalla Cassa sull'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per le operazioni di risconto di cui all'articolo 3.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

a) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, relativi alle operazioni di finanziamento e di risconto effettuate a norma della presente legge ed a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità attinenti alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

b) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi comprese le imposte dirette, i tributi lo-

cali e l'imposta generale sull'entrata, relativi ai redditi derivanti dalle operazioni di finanziamento e di risconto effettuate ai sensi della presente legge;

c) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere presenti e futuri, ivi inclusa l'imposta sulle società, relativi al fondo costituito presso la Cassa ai sensi dell'articolo 5.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notai per la stipula o autenticazione delle firme dei contratti di finanziamento relativi alle operazioni effettuate ai sensi della presente legge.

ART. 7.

I criteri di carattere generale, compresi quelli riguardanti le caratteristiche essenziali degli alloggi, gli obblighi, le condizioni e la modalità per la concessione dei finanziamenti e per il compimento delle operazioni di risconto sono fissati dal Consiglio generale della Cassa; le relative deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di autorizzare le singole operazioni di risconto di cui all'articolo 3 e deliberare in ordine a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo di cui all'articolo 5.

Le concessioni del contributo previsto dall'articolo 4 sono deliberate dal Comitato di cui all'articolo 37 della legge 1952, n. 949.

ART. 8.

Le somme previste dall'articolo 5 della presente legge, sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.